



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 22-12-23

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAPITTINI NICCOLO'	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	A
BECCARIA AMBROGIA	P	MARINELLI DAVIDE	A
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	P	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
GRIECO MARGHERITA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Angela Giovanna Natale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,20 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 07/07/2023, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023, n. 172, avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 6 ter del D.L. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, che testualmente recita: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione

informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già in vigore per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/07/2020 smi;

CONSIDERATO che il presente atto è propedeutico alla deliberazione inerente il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Capittini Valter Audisio, Angeleri Massimo), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,20 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

2. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
3. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

1. **DI DICHIARARE**, con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Capittini Valter Audisio, Angeleri Massimo), espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-01-2024, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-12-2023

Il Vice Segretario
F.to Natale Angela Giovanna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale